



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

Vista l'istanza acquisita agli atti di questa Prefettura al prot. n. 6375 del 31.1.2025 con la quale Mauro Vegni, Direttore Ciclismo della RCS Sport S.p.A. con sede a Milano, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica internazionale per professionisti denominata "**60^a Tirreno Adriatico**", in programma in questa provincia giovedì **13 marzo 2025** con la **4^a Tappa: Norcia (PG) – Trasacco (AQ)**, nonché la sospensione della circolazione sulle strade e località indicate nelle unite planimetria e cronotabella (**Allegato n. 1**) e ricadenti in questa Provincia nei Comuni di Scoppito, L'Aquila, Lucoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Celano, Trasacco;

Vista la nota prot. 15463 Categ. A.4.Gab. del 6.3.2025, acquisita al prot. n. 14891 in pari data, con la quale la Questura di L'Aquila, sentito anche il parere della Sezione Polizia Stradale e tenuto conto delle risultanze emerse nel corso del tavolo tecnico tenutosi nella medesima data, ha espresso, per i profili di competenza, il nulla osta alla sospensione del traffico;

Vista la nota prot. n. 124/4-4-2025 del 18.2.2025, acquisita al prot. n. 11145 del 19/2/2025, con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri, valutati gli elementi forniti al riguardo dalle competenti Stazioni dell'Arma, ha rappresentato che non emergono situazioni ostative alla temporanea sospensione del traffico veicolare lungo il percorso stradale interessato dalla manifestazione ciclistica in argomento;

Vista la nota n. 19585, acquisita al protocollo n. 11468 del 20.2.2025 con la quale la Sezione Polizia Stradale ha espresso parere favorevole alla sospensione della circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione, a partire da trenta (30) minuti prima del passaggio della gara considerando la media più veloce riportata sulla crono-tabella fino al passaggio dell'automezzo "Fine gara ciclistica";

Vista il provvedimento della Provincia di Grosseto Area Viabilità e Protezione civile prot. 8525 del 7/3/2025, acquisita al prot. n. 15208 in pari data, che forma **parte integrante del presente decreto**, con la quale si autorizza, nel rispetto delle ivi previste condizioni e prescrizioni, lo svolgimento della competizione ciclistica in argomento;

Vista la nota prot. 4390 del 19.2.2025, acquisita al prot. n. 11299 in pari data, con la quale l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Settore Viabilità – ha concesso il proprio Nulla Osta, al passaggio della competizione di che trattasi su strade di propria competenza;

Vista la nota prot. CDG 169343 del 25.2.2025, acquisita al prot. n. 12701 in pari data, con la quale l'Anas – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise - ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della "Tirreno Adriatico – 60^a edizione – corsa ciclistica internazionale per professionisti – 4^a tappa NORCIA(PG)-TRASACCO (AQ)" in programma il giorno 13 marzo 2025 nei tratti di propria competenza;

Viste le risultanze della riunione tenutasi in questa Prefettura il 26.2.2025, anche alla presenza dei rappresentanti dei Comuni interessati dal passaggio della competizione, di cui al resoconto trasmesso agli enti competenti con nota n. 14591 del 5/3/2025, nella quale sono stati esaminati gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento della tappa in parola;



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

Viste le note, agli atti dell'Ufficio, con le quali i Comuni di Scoppito, L'Aquila, Lucoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Celano, Trasacco hanno espresso il proprio nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica in argomento;

Richiamata la circolare 300/STRAD/1/0000008933 del 21.3.2024 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato rammenta *“ferma restando che ciascuna autorità competente adotti un proprio provvedimento, deve essere garantito, nell'ambito territoriale della medesima provincia, il coordinamento e il raccordo di tutti i provvedimenti da adottare. Tale funzione è esercitata dal Prefetto”*;

Viste le ordinanze, conservate agli atti d'ufficio, con le quali i Comuni di Scoppito, Lucoli, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Celano e Trasacco, interessati al passaggio della competizione hanno disciplinato per quanto di competenza la circolazione stradale sui tratti di strada comunali;

Viste le risultanze del tavolo tecnico svoltosi nella Questura il 6.3.2025, come da verbale acquisto al prot. interno al n. 14891 del 6.3.2025;

Viste le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con circolari n. 300/A/10164/19/116/1 del 27.11.2019 e 300/A/6989/20/116/1/1 del 29.9.2020 concernente l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis cds;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover disporre, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara ricadente nel territorio di questa Provincia;

Visti gli articoli 6 e 7 e 9 del D.L. vo 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

per **il giorno 13 marzo 2025, la sospensione della circolazione a partire da trenta minuti prima del passaggio della corsa alla media più veloce e fino al transito dell'automezzo “Fine Gara Ciclistica” e comunque fino a cessate esigenze** - lungo i tratti stradali al di fuori dei centri abitati sul percorso della **4^a Tappa della competizione ciclistica “60^a Tirreno Adriatico”**, interessante il territorio di questa Provincia su strade e località dei Comuni di **Scoppito, L'Aquila, Lucoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Celano, Trasacco**, indicate nella planimetria del percorso e nella cronotabella allegati (**planimetria e cronotabella corsa**), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del richiamato Nuovo Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e a intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.

La manifestazione dovrà essere scortata dai già menzionati organi ovvero, a supporto di essi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

L'organizzazione e i Comuni interessati predisporranno un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione; dovranno, altresì, predisporre idonea segnaletica indicante le deviazioni del traffico; la segnaletica non dovrà in alcun modo essere sovrapposta a quella stradale esistente né potrà essere installata in modo da arrecare danno alla strada e sue pertinenze e dovrà essere immediatamente rimossa dopo lo svolgimento della competizione.

Gli organizzatori, prima dello svolgimento della competizione dovranno effettuare una ricognizione completa del percorso, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della competizione stessa e provvedere, eventualmente, alla bonifica dello stesso da materiali o ostacoli (cassonetti, cantieri edili ecc.) che potrebbero intralciare il percorso degli atleti e, ove necessario, alla illuminazione delle gallerie.

I Sindaci interessati dovranno curare la massima pubblicità della presente ordinanza, avvalendosi degli idonei mezzi di informazione e stampa.

I Sindaci devono altresì provvedere a informare i gestori dei servizi di trasporto delle limitazioni alla circolazione derivanti dalla presente ordinanza e di fornire adeguata e tempestiva informazione, anche attraverso le associazioni di categoria, agli allevatori insistenti lungo il percorso di gara e ai proprietari di animali d'affezione, di prestare ogni accortezza per evitare che animali vaganti interferiscano sul tracciato della manifestazione.

Il presente provvedimento è notificato alle Forze di Polizia e alle Polizie Municipali/Locali per la sua esecuzione e a tutti gli Enti interessati.



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila

A R E A III

L'Aquila, data del protocollo

DC

IL PREFETTO
Giancarlo Di Vincenzo

Alla Questura – Divisione Gabinetto
Al Comando Provinciale Carabinieri
Al Compartimento Polizia Stradale
Alla Sezione Polizia Stradale
All'Amministrazione Provinciale L'Aquila
All'Anas Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Ai Comuni e Comandi di Polizia Locale:

- SCOPPITO
- L'AQUILA
- LUCOLI
- ROCCA DI CAMBIO
- ROCCA DI MEZZO
- OVINDOLI
- CELANO
- TRASACCO

Alle Prefetture di:

- PERUGIA
- RIETI
- All'Amministrazione Provinciale di Grosseto
- Alla RCS Sport

e, p.c. ai Comuni e Comandi di Polizia Locale:

- COLLELONGO
- VILVALLELONGA
- SECINARO